

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1491

Vol. 1970/0219

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1491 def.

Bruxelles, il 21 dicembre 1970

PROROGA DELLA DATA LIMITE PER L'ENTRATA IN VIGORE
DELL'ACCORDO CONCERNENTE PRINCIPALMENTE I PRODOTTI
CHIMICI, AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO DI GINEVRA (1967)

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Oggetto: Proroga della data limite per l'entrata in vigore dell'accordo concernente principalmente i prodotti chimici, aggiuntivo al Protocollo di Ginevra (1967)

I rappresentanti delle parti dell'accordo concernente principalmente i prodotti chimici si sono incontrati il 16 dicembre a Ginevra nell'ufficio del Direttore Generale del GATT, su iniziativa di quest'ultimo, per negoziare i termini di una eventuale proroga della data limite per l'entrata in vigore del citato accordo, prevista all'articolo 1°, lettera b dell'accordo stesso.

In seguito a tale incontro, la Commissione constata che:

1. tutte le parti dell'accordo ritengono che sia opportuno procedere ad una nuova proroga della data limite per l'applicazione dell'accordo.
2. I rappresentanti di tutte le parti dell'accordo sono del parere che per essere tecnicamente operativo il termine per l'entrata in vigore dell'accordo dovrebbe essere prorogato di un anno, ossia fino al 1° gennaio 1972.
3. I rappresentanti di tutte le parti dell'accordo hanno convenuto di procedere a tale proroga negli stessi termini e secondo le stesse modalità adottati per l'accordo di proroga intervenuto nel dicembre 1969.

Per quanto concerne la Comunità, conformemente alla posizione definita in materia dal Consiglio nella sessione del 14 dicembre 1970, il rappresentante della Commissione ha tuttavia sostenuto che la Comunità non potrebbe sottoscrivere ad una nuova proroga qualora, prima della fine dell'anno in corso, fosse definitivamente adottata la nuova legislazione commerciale americana senza che in essa fosse prevista la soppressione dell'American Selling Price.

Le altre parti dell'accordo hanno preso debita nota di tale riserva.

La Commissione, considerando soddisfatte le condizioni del mandato che l'autorizza a negoziare la proroga in questione, raccomanda al Consiglio di adottare la decisione relativa all'accettazione da parte della Comunità di un accordo di proroga, di designare la persona autorizzata a firmare lo strumento giuridico che verrà elaborato a tale scopo e di conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità.

PROGETTO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione di un accordo che proroga la data limite per l'entrata in vigore dell'accordo concernente principalmente i prodotti chimici, aggiuntivo al Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 113;

Vista la raccomandazione della Commissione;

Considerando che il termine per l'entrata in vigore dell'accordo concernente principalmente i prodotti chimici, aggiuntivo al Protocollo di Ginevra (1967) scade il 1° gennaio 1971, e che si ritiene opportuna una nuova proroga di tale data limite,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità Economica Europea può accettare la proroga fino al 1° gennaio 1972 della data limite d'entrata in vigore prevista dall'articolo 1 b) dell'accordo concernente principalmente i prodotti chimici,

aggiuntivo al Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

Articolo 2

Il signor
.....
della Commissione delle Comunità Europee è designato a sottoscrivere a nome della Comunità Economica Europea lo strumento giuridico elaborato a tale scopo e che è allegato alla presente decisione.

Lettera che le parti dell'Accordo sui prodotti chimici indirizzeranno al
Direttore Generale del GATT

Ho l'onore di riferirmi all'Accordo concernente principalmente i prodotti chimici, aggiuntivo al Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, il quale prevede, all'articolo 1°, lettera b, che il citato accordo entrerà in vigore al più tardi al 1° gennaio 1969, salvo disposizione contraria concordata da tutte le parti dell'accordo stesso, nonché agli accordi conclusi tra le parti nel dicembre 1968 e nel dicembre 1969 allo scopo di prorogare fino al 1° gennaio 1971 il termine d'entrata in vigore dell'accordo in questione.

In seguito alla consultazione svoltasi nel Suo ufficio il 16 dicembre, tra i rappresentanti della Comunità Economica Europea e le altre parti dell'accordo, tengo ad informarla che, fatto salvo quanto precisato in appresso, la Comunità consente ad una nuova proroga del termine d'entrata in vigore dell'accordo fino al 1° gennaio 1972.

La Comunità considera che dato il rinvio deciso per l'entrata in vigore dell'accordo, essa sarà libera di differire per un periodo che potrà raggiungere i 24 mesi l'applicazione graduale di ogni concessione tariffaria cui essa è tenuta in virtù della terza parte dell'accordo in questione e che è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo stesso: che qualora l'accordo entri in vigore soltanto il 1° gennaio 1972, essa sarà libera di applicare ad una data che non sarà posteriore al 1° luglio 1972, le riduzioni di dazi la cui entrata in applicazione avrebbe dovuto invece intervenire, secondo la presente convenzione, al 1° gennaio 1972; e che nessun'altra parte dell'accordo sollevierà obiezioni contro tale rinvio.

A sua volta, la Comunità non solleverà obiezioni se un'altra parte dell'accordo rinvierà, per un periodo che potrà raggiungere i 24 mesi, l'applicazione graduale di qualsiasi concessione tariffaria cui essa sia tenuta e che sia subordinata all'entrata in vigore dell'accordo; né essa solleverà obiezioni, nel caso in cui l'accordo entri in vigore soltanto il 1° gennaio 1972, se un'altra parte dell'accordo applicherà ad una data che non sia posteriore al 1° luglio 1972 la riduzione di dazi la cui entrata in applicazione avrebbe dovuto invece intervenire, secondo la presente convenzione, al 1° gennaio 1972.

La Comunità considera la riserva sopra formulata pienamente valida e obbligatoria. Essa è disposta ad associarsi alle altre parti dell'accordo per elaborare, entro la fine di marzo 1971, un verbale di modifica dell'accordo da sottoporre alla nostra firma, allo scopo di conferire piena forma giuridica agli eventuali rinvii delle misure da prendere di cui si è detto sopra, e per concordare, secondo la necessità, le modifiche alle disposizioni dell'accordo che danno luogo a emendamenti del Protocollo.